

## Art. 24.

(Sacerdoti trasferitisi fuori del territorio italiano od entrati a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa: autorizzazione al versamento dei contributi volontari).

I sacerdoti che per ragioni del loro ministero si sono trasferiti fuori del territorio italiano senza essersi avvalsi, per qualsiasi motivo, dell'iscrizione al Fondo o della prosecuzione volontaria, possono essere autorizzati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al versamento dei contributi volontari ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge.

La relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Analoga facoltà spetta al sacerdote secolare che entra a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa.

Per la regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi sono dovuti gli indennizzi al tasso legale.

## Art. 25.

(Pensione di vecchiaia ai sacerdoti non congruati ed ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo).

I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo per aver compiuto il 70° anno di età alle date rispettivamente del 1° luglio 1959 e del 1° luglio 1960, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione di vecchiaia nella misura di lire 325.000 annue, oltre agli ulteriori incrementi di cui al precedente articolo 20.

## Art. 26.

(Rivalutazione delle pensioni liquidate con le precedenti leggi)

Le disposizioni di cui al precedente articolo 15, si applicano anche nei confronti delle pensioni di invalidità e di vecchiaia in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 27.

(Rinvio ad alcune norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti).

Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni ivi previste, i benefici, le esenzioni fiscali ed i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Si applicano altresì le norme dell'assicurazione predetta che regolano i termini e le modalità per la presentazione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonché quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

## Art. 28.

(Abrogazione delle leggi istitutive del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero e del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica).

Sono abrogate le leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580.

## Art. 29.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — BERTOLDI —  
GIOLITTI — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

TABELLA

## MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA PER DIFFERIMENTO

Numero anni interi di differimento	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione minima quando il diritto è perfezionato alla età di anni									
	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
1 . . . . .	1,116	1,121	1,126	1,132	1,138	1,145	1,153	1,161	1,170	1,181
2 . . . . .	1,251	1,263	1,275	1,289	1,304	1,320	1,339	1,359	1,382	1,407
3 . . . . .	1,409	1,430	1,452	1,476	1,503	1,533	1,567	1,605	1,647	1,694
4 . . . . .	1,596	1,627	1,663	1,702	1,746	1,795	1,850	1,912	1,983	2,062
5 . . . . .	1,816	1,864	1,917	1,976	2,043	2,119	2,205	2,302	2,413	2,539
6 . . . . .	2,080	2,149	2,226	2,313	2,412	2,525	2,654	2,802	2,971	3,166
7 . . . . .	2,398	2,496	2,606	2,731	2,875	3,040	3,230	3,451	3,706	4,003
8 . . . . .	2,785	2,921	3,076	3,255	3,461	3,700	3,978	4,303	4,685	5,135
9 . . . . .	3,260	3,449	3,666	3,918	4,212	4,556	4,961	5,440	6,010	6,693
10 . . . . .	3,849	4,110	4,413	4,769	5,187	5,682	6,272	6,980	7,834	8,874